COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2010
SEC(2010) 742 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca

L'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI

1. Numerosi Stati membri dell'UE devono attualmente far fronte a disavanzi pubblici superiori al valore di riferimento del 3% del PIL fissato dal trattato. Il deterioramento, spesso grave, delle situazioni del disavanzo e del debito va considerato nel contesto della crisi finanziaria e della recessione economica a livello mondiale senza precedenti che hanno caratterizzato il 2008 e il 2009. I fattori in gioco sono molteplici. In primo luogo, la congiuntura sfavorevole determina una diminuzione delle entrate fiscali e un aumento della spesa sociale (si pensi alle indennità di disoccupazione). In secondo luogo, riconoscendo l'importante funzione delle politiche di bilancio nell'attuale situazione economica straordinaria, la Commissione, nel piano europeo di ripresa economica del novembre 2008, approvato dal Consiglio europeo di dicembre, ha invitato a introdurre stimoli fiscali. Il piano specifica che lo stimolo deve essere tempestivo, mirato e temporaneo, nonché diversificato da Stato membro a Stato membro per riflettere le diverse posizioni in termini di sostenibilità delle finanze pubbliche e di competitività, e deve essere soppresso una volta che le condizioni economiche siano migliorate. Infine, diversi paesi hanno adottato misure per stabilizzare il settore finanziario, alcune delle quali hanno avuto un impatto sul debito ovvero potrebbero portare in futuro a un aumento dei disavanzi e del debito, sebbene una parte dei costi del sostegno pubblico possa essere recuperata in futuro.

2. Il patto di stabilità e crescita prevede che la Commissione avvii la procedura per i disavanzi eccessivi ogniqualvolta il disavanzo pubblico di uno Stato membro superi il valore di riferimento del 3% del PIL. Le modifiche apportate al patto nel 2005 erano segnatamente intese a garantire che in tutte le fasi di tale procedura si tenesse pienamente conto del contesto economico e di bilancio. In questo modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per un rapido ritorno verso posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica e garantendo così la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

BASE GIURIDICA

3. L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[1], che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita.

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. La relazione tiene anche in considerazione le "Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence programmes", approvate dal Consiglio ECOFIN il 10 novembre 2009, disponibili al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/legal_texts/index_en.htm.

4. Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, del trattato, la Commissione esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due seguenti criteri: a) se il rapporto tra disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3% (a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti prossimo al valore di riferimento), e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60% (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato).

5. L'articolo 126, paragrafo 3, del trattato dispone che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro".

6. Sulla base dei dati notificati dalle autorità danesi nell'aprile 2010[2] e tenendo conto delle previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il 12 maggio 2010 la Commissione ha adottato una relazione sulla Danimarca ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3[3].

7. Successivamente, il [27 maggio 2010] il comitato economico e finanziario ha formulato un parere in merito alla relazione della Commissione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del trattato.

8. L'articolo 126, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della propria relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3 e ii) del parere del comitato economico e finanziario sulla suddetta relazione. Sulla base di tali elementi la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sulla Danimarca.

CONSIDERAZIONI SULLA DANIMARCA

9. Secondo i dati comunicati dalle autorità danesi nell'aprile 2010, il disavanzo pubblico in Danimarca dovrebbe salire al 5,4% del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 3%. Nella relazione elaborata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, la Commissione ha indicato che il disavanzo previsto non è prossimo al

---

[2] Ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i livelli previsti ed effettivi del loro disavanzo e del debito pubblico due volte l'anno. Per la notifica più recente relativa alla Danimarca si rinvia al sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables.

[3] Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per la Danimarca sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.

valore di riferimento del 3% del PIL, ma che il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il PIL reale in Danimarca risalirà dell'1,6% nel 2010, dopo la forte contrazione del 4,9% registrata nel 2009. Il disavanzo del 2010 è stato determinato da una grave recessione economica e dalle misure di stimolo adottate dalle autorità danesi conformemente al piano europeo di ripresa economica. Tuttavia, il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo scenderà al 4,9% del PIL nel 2011, nell'ipotesi di politiche invariate[4]. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

10. Secondo i dati comunicati dalle autorità danesi nell'aprile 2010, il debito lordo della pubblica amministrazione si situa al 45,1% del PIL nel 2010. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nel periodo 2010-2011 il rapporto debito/PIL passerà dal 46% al 49,5%, mantenendosi al di sotto del valore di riferimento (60%). Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto.

11. In conformità delle disposizioni del trattato e del patto di stabilità e crescita, nella sua relazione la Commissione ha anche analizzato i "fattori significativi". Secondo il patto di stabilità e crescita detti fattori possono essere presi in considerazione nell'iter di adozione della decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo solo se il disavanzo soddisfa la duplice condizione della prossimità al valore di riferimento e della temporaneità del superamento di tale valore. Nel caso della Danimarca questo doppio criterio non è soddisfatto. Nel complesso, nel caso in esame i fattori significativi configurano uno scenario relativamente favorevole.

12. Il parere del comitato economico e finanziario di cui all'articolo 126, paragrafo 4, del trattato è coerente con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione elaborata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3.

CONCLUSIONE

La sorveglianza della situazione di bilancio della Danimarca, in particolare, l'esame del rispetto dei criteri di cui all'articolo 126, paragrafo 2, ha indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato. Tenuto conto della sua relazione e del parere del comitato economico e finanziario, la Commissione ritiene che in Danimarca esista un disavanzo eccessivo.

[4] Le previsioni elaborate nell'ipotesi di politiche invariate tengono conto della (parziale) soppressione delle misure a carattere straordinario connesse alla crisi.